

TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE FALLIMENTARE

All'Ill.mo sig. Giudice Delegato alle Procedure di Composizione della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ex Decreto legislativo 12.01.2019 n. 14

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI
DELL'OCC SOVRAINDEBITAMENTO CITTA' DI LENOLA
redatta ai sensi dell'articolo 68, comma 2 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

in merito al

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**
Proposto dal Signor Torrieri Riccardo

DICHIARAZIONE PRELIMINARE

Il sottoscritto, Dott. Ciro Vaia iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Latina, con Studio professionale in Latina, Via Migliara 50 sx n° 2215, pec: vaiaciro@pec.it

Premesso che

- in data 16.11.2025 il sottoscritto veniva incaricato dall'OCC S.O.S. Sovraindebitamento Città di Lenola, Referente Avv. Cira Di Feo, allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti ai Gestori della Crisi degli Organismi di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore promossa dal signor Sig. Riccardo Torrieri, nato a Roma (RM) il giorno 15.03.1991 (C.F. TRRRRCR91C15H501J) ed ivi residente in Strada Piscina Scura, 1414 – 04100 Latina (LT), identificato mediante carta d'identità n. CA72810VN rilasciata in data 06.05.2025 rilasciata dal Comune di LATINA e che risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 1 lett. e) dell'art. 2 del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14;
- il sottoscritto Gestore della Crisi accettava l'incarico e in virtù delle previsioni di cui al Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 forniva dichiarazione di indipendenza e dichiarava di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dalla legge, precisamente:
- Che non sussistono in relazione alla loro persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- Che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- Che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano;
- Che il Gestore non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica
- Il sottoscritto Gestore della crisi dichiara, altresì, di aver ottenuto la piena collaborazione da parte del debitore Signor Torrieri Riccardo e del legale di parte Avv. Enrico Quintavalle nella ricostruzione della sua situazione reddituale, patrimoniale e debitoria.

- Che ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 67 e seguenti del D.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14, e cioè il ricorrente:
 - a. risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 1 lett. e) dell'art. 2 della legge 19 gennaio 2019 n. 14, che definisce il “consumatore”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d’impresa o professionali;
 - b. risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) della citata legge in quanto si trova in uno “stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza e che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
 - c. il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
 - d. la proposta di Piano di Ristrutturazione del Debito del Consumatore per come formulata dal debitore è corredata della documentazione richiesta dall’art. 67 del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

e. unitamente alla proposta risultano depositati agli atti:

1. elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
2. elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi di rilevante entità compiuti negli ultimi cinque anni;
3. dichiarazione dei redditi degli anni Modello Unico delle ultime 3 annualità;
4. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente;
5. certificato di stato di famiglia e stato civile.
6. Centrale rischi in banca d'Italia
7. Crif
8. CU, Buste paga e contratto di lavoro Torrieri Riccardo
9. Busta paga Monte Martina
10. Cedolino pensione Torrieri Nino
11. Visure pra mezzi di proprietà
12. Perizia Stima immobili
13. Visura Catastali
14. Contratto cessione mutuo
15. Contratto acquisto casa
16. Fascicolo fallimentare C.S. Carni Srls
17. Autocertificazione Monte Martina PAC
18. Estratti Conto e saldi di conto corrente
19. Relazione Legale di parte Avv. Quintavalle Enrico

Tutto ciò premesso,

lo scrivente, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 procederà a redigere la seguente relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- f. indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- g. esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- h. resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- i. indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- j. giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- k. giudizio in merito al fatto che il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

DATI ANAGRAFICI

	DATI DEL DEBITORE
Cognome	TORRIERI
Nome	RICCARDO
Codice Fiscale	TRRRCR91C15H501J
Comune di residenza	LATINA (LT)
Indirizzo di residenza	STRADA PISCINA SCURA, 1414
Identificazione	Carta d' identità CA72810VN rilasciata dal COMUNE DI LATINA in data 06.05.2025
Situazione occupazionale Attuale	DIPENDENTE

Il nucleo familiare, come verificato da certificato anagrafico di Residenza e Stato di Famiglia allegato, si compone del Sig. **Riccardo Torrieri**, nato il 15/03/1991 a Roma (RM) (C.F. TRRRCR91C15H501J), del padre **Nino Torrieri**, nato il 24/06/1939 a Cermignano (TE) (TRRNNI39H24C517B), della compagna **Martina Monte**, nata il 02/04/1994 a Latina (LT) (C.F. MNTMTN94D42E472U), e del figlio **Alessandro Torrieri**, nato il 21/08/2024 a Roma (RM) (C.F. TRRLSN24M21H501U).

L'intero nucleo risiede presso l'abitazione situa in Latina, Strada Piscina Scura, 1414 – 04100

Tenuto conto della sua composizione, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Il debitore, dal canto suo, ha così quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento della famiglia:

SPESE FAMILIARI	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUALE
Mutuo	€ 802,00	€ 9.624,00
Assicurazione Mutuo	€ 70,84	€ 850,08
Servizi Telefonia e Internet	€ 115,00	€ 1.380,00
Bollette	€ 250,00	€ 3.000,00
Carburante	€ 250,00	€ 3.000,00
Fin. Compass	€ 12,41	€ 148,92
Rate Cofidis	€ 311,17	€ 3.734,04
Apple	€ 28,00	€ 336,00
Spese conto corrente	€ 5,40	€ 64,80
Spese figlio a carico	€ 250,00	€ 3.000,00
Alimenti	€ 300,00	€ 3.600,00
Medicine e Visite	€ 110,00	€ 1.320,00
Assicurazione auto	€ 58,69	€ 704,28
Bollo Auto	€ 24,73	€ 296,76
Pellet	€ 125,00	€ 1.500,00
Assicurazione Casa	€ 74,86	€ 898,32
Tagliando Auto	€ 31,66	€ 379,92
Imu	€ 51,66	€ 619,92
Rata Agenzia delle Entrate	€ 698,14	€ 8.377,68
Imprevisti	€ 100,00	€ 1.200,00
TOTALE	€ 3.669,56	€ 44.034,72

Nell'ambito delle predette spese mensili relative al nucleo familiare, vengono ricomprese le seguenti somme:

Pagamento rata di mutuo acquisto prima casa per euro 802.00

Pagamento rateizzazioni agenzia riscossione per euro 698.14

Pagamento Compass mensile per euro 12,42

Tenendo conto che le rate di mutuo continueranno ad essere regolarmente saldate, le spese mensili, dedotte la rateizzazione con Ader e i finanziamenti, le spese mensili saranno pari ad euro 2.647,41.

Pertanto, le spese familiari sono pari ad euro 2.647,41, di contro ai flussi finanziari che comportano un esborso ulteriore di euro 1.823,59, di cui 802.00 per mutuo prima casa, come somma ineludibile.

Si ritengono pertanto congrue e contenute le spese indicate dal debitore, per far fronte alle uscite mensili.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

La debitrice ha fornito le informazioni utili a redigere il seguente quadro della sua situazione reddituale e patrimoniale, così come verificata sulla base delle risultanze delle banche dati consultate dal Gestore. Precisamente:

Beni immobili.

Dalla visura attuale per soggetto risulta che Torrieri Riccardo (CF: TRRRCR91C15H501J) è intestatario di 10 beni catastali, di cui 4 fabbricati e 6 terreni; per tutti i beni indicati, la visura riporta una proprietà per 1/2 in comproprietà con Monte Martina.

Fabbricati

1. Abitazione di tipo civile (A/2)

Comune: Latina

Foglio 234, Particella 44, Subalterno 1

Indirizzo: Strada Piscina Scura, piano T

Consistenza: 9 vani

Superficie catastale: 171 m² (161 m² escluse aree scoperte)

Quota Torrieri: ½

In comproprietà con Monte Martina (1/2)

2. Magazzino / locale di deposito (C/2)

- Comune: Latina
- Foglio 234, Particella 108
- Indirizzo: Strada Piscina Scura, piano T
- Consistenza: 56 m²
- Superficie catastale: 55 m²
- Quota Torrieri: 1/2
- In comproprietà con Monte Martina (1/2)

3. Magazzino / locale di deposito (C/2)

- Comune: Latina
- Foglio 234, Particella 109
- Indirizzo: Strada Piscina Scura, piano T
- Consistenza: 26 m²
- Superficie catastale: 26 m²
- Quota Torrieri: 1/2
- In comproprietà con Monte Martina (1/2)

4. Magazzino / locale di deposito (C/2)

- Comune: Latina
- Foglio 234, Particella 44, Subalterno 3
- Indirizzo: Via Piscina Scura n. 1414, piano S1
- Consistenza: 135 m²
- Superficie catastale: 159 m²
- Quota Torrieri: 1/2
- In comproprietà con Monte Martina (1/2)

Terreni

5. Terreno seminativo, classe 4

- Comune: Latina
- Foglio 234, Particella 166
- Superficie: 16.655 m²
- Quota Torrieri: 1/2
- In comproprietà con Monte Martina (1/2)

6. Terreno seminativo, classe 4

- Comune: Latina
- Foglio 234, Particella 49
- Superficie: 10 m²
- Quota Torrieri: 1/2
- In comproprietà con Monte Martina (1/2)

7. Terreno seminativo irriguo, classe 1

- Comune: Latina
- Foglio 234, Particella 85
- Superficie: 4.600 m²
- Quota Torrieri: 1/2
- In comproprietà con Monte Martina (1/2)

8. Terreno seminativo, classe 3

- Comune: Latina
- Foglio 234, Particella 86
- Superficie: 1.400 m²
- Quota Torrieri: 1/2
- In comproprietà con Monte Martina (1/2)

9. Terreno seminativo, classe 1

- Comune: Latina
- Foglio 234, Particella 164
- Superficie: 80 m²
- Quota Torrieri: 1/2
- In comproprietà con Monte Martina (1/2)

10. Terreno seminativo, classe 4

- Comune: Latina
- Foglio 234, Particella 169
- Superficie: 244 m²
- Quota Torrieri: 1/2
- In comproprietà con Monte Martina (1/2)

Sintesi

La visura riporta quindi, in capo a Torrieri Riccardo:

- 4 fabbricati
- 6 terreni
- tutti in comproprietà al 50% con Monte Martina

Il patrimonio veniva periziato, su istanza di parte e richiesta del professionista delegato, dal geometra Fabio Tacconi.

Il valore attribuito al patrimonio nella sua interezza era pari ad euro 465.000. Sulla base della cointestazione delle quote per $\frac{1}{2}$ dei beni facenti parte del patrimonio, il valore dei beni di spettanza del ricorrente è pari ad euro 233.000. Si precisa che nella perizia del geometra Tacconi, viene chiarito che il valore dei terreni è pari ad euro 100.000, ed il valore dell'immobile è pari d'euro 356.000.

Beni mobili registrati

Il Sig. Torrieri è proprietario dell'autovettura skoda 1z, anno 2019 e di una moto malagutti.

Liquidità.

Il Sig. Torrieri è titolare di un conto corrente presso la banca Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, filiale di Latina - Via Duca del Mare, 23.

Numero conto: 00001006700052813, IBAN: IT35 J032 9601 6010 0006 7052 813, BIC: FIBKITMM;

È inoltre cointestatario, per una quota pari al 50% insieme alla Sig.ra Martina Monte, di un ulteriore conto corrente acceso presso la banca Crédit Agricole Italia, filiale di LATINA – Via Emanuele Filiberto, 10. Numero conto: 00184 / 40209955, IBAN: IT63 U 06230 14700 000040209955, BIC: CRPPIT2P184, saldo 4.993,30

Contratto lavorativo:

Il Sig. Torrieri presta attività lavorativa presso “TecnkèConsulting” con retribuzione mensile di € 1500,00/1700,00 mensili. Egli è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Entrate familiari

La compagna del signor Torrieri è anche ella dipendente ed ha una retribuzione di circa 1390 euro mensili.

Vive con il nucleo familiare anche il padre del signor Riccardo, ossia il signor Nino Torrieri, il quale percepisce una pensione netta mensile di 760.00 euro.

Ultime dichiarazioni dei redditi.

Quanto alle risultanze delle ultime quattro dichiarazioni dei redditi, si precisa il tutto nel prospetto che segue:

Anno d'imposta	CU	Reddito da lavoro dipendente
2022	CU 2023	€ 20.619,58
2023	CU 2024	€ 25.474,12
2024	CU 2025	€ 27.741,89

Atti di disposizione patrimoniale:

Il sottoscritto Gestore, avendo analizzato compiutamente la documentazione prodotta dal ricorrente e quella ottenuta presso i pubblici registri, conferma dunque quanto riportato nel piano di ristrutturazione dei debiti del Sig. Riccardo Torrieri in merito alle risultanze patrimoniali e reddituali.

Situazione debitoria

Si rappresenta che, alla data di deposito del presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, tutti i rapporti di finanziamento risultano regolarmente adempiuti e in bonis, non essendo presenti rate insolute, decadenze dal beneficio del termine, segnalazioni a sofferenza o procedure esecutive promosse dai creditori.

Compenso Occ

Natura: prededuzione ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. D) c.c.

Euro: 7.000,00, di cui euro 2.500 inseriti all'interno del piano di ammortamento della procedura

Banca Mediolanum

Mutuo acquisto prima casa, frutto di una surroga in relazione ad un mutuo Credit Agricole.

Contraenti: Riccardo Torrieri e Martina Monte

Natura: creditore fondiario – Il mutuo è assistito da ipoteca sull'immobile.

Credito residuo: 313.449,00 euro

Rate residue: 360, anno di scadenza 2056

Valore rata: euro 802.00

Il pagamento è regolare, come risulta sia dalla visura Crif che dall'estratto della C.R. di Banca d'Italia. Lo è stato anche in pendenza di rapporto con la Credit Agricole. Si allega surroga dell'atto di mutuo, stipulato con Banca Mediolanum.

Compass Banca

Contraente: Riccardo Torrieri

Natura creditore: chirografario

Importo rata mensile: euro 12.41

Credito residuo euro 119.00

Rate residue: 12

Nessuna rata insoluta

Cofidis

Contraente: Martina Monte

Garante: Riccardo Torrieri

Natura creditore: chirografario

Importo rata mensile: euro 311.17

Credito residuo euro – da quantificare in quanto non presente in Crif, presumibilmente euro 1.500.00

Rate residue: 12

Nessuna rata insoluta

Credit Agricole

Contraente: Riccardo Torrieri

Natura creditore: chirografario

Importo rata mensile: euro 68.00

Credito residuo euro – da quantificare in quanto non presente in Crif, presumibilmente euro 10.216,00

Trattasi di una assicurazione sul mutuo, oggetto di surroga, in relazione alla quale è stato fatto uno storno di fatto in sede di surroga di mutuo e la cui formalizzazione avverrà a mezzo operazione di Credit Agricole.

Creditore: Andor SPV

Natura creditore: chirografario

Importo: 28.000 oltre interessi

Si segnala la sussistenza di una posizione debitoria azionata nei confronti del ricorrente dalla società **Andor SPV S.r.l.**, quale cessionaria di un credito originariamente vantato da Intesa Sanpaolo S.p.A. Tale credito è stato oggetto del **Decreto Ingiuntivo n. 1303/2025** emesso dal Tribunale di Latina in data 22/09/2025, per un importo capitale di € **28.000,00**, oltre interessi e spese di procedura.

L'obbligazione, pur essendo azionata personalmente contro il Sig. Riccardo Torrieri, trae origine da una **fideiussione** da questi prestata a garanzia di rapporti bancari (conto corrente e prestito chirografario) intestati alla società **C.S. Carni Torrieri S.r.l. Semplificata**. Si tratta, pertanto, di un **debito personale del ricorrente, ma di derivazione aziendale**. Nello stesso decreto ingiuntivo, il si eccepisce che non trova applicazione la disciplina a tutela del consumatore, avendo il debitore contratto l'obbligazione quale fideiussore con cariche sociali e gestionali nella società garantita.

Il debito è attualmente **oggetto di contestazione giudiziale**.

Il Sig. Torrieri ha, infatti, tempestivamente proposto **opposizione** avverso il suddetto decreto ingiuntivo (procedimento R.G. n. 3396/2025), nel quale si è costituita la società opposta.

A tale riguardo, si evidenzia un elemento di fondamentale importanza ai fini della valutazione della presente procedura. Il Giudice dell'opposizione, Dott. Alfonso Piccialli, con **provvedimento del 28 aprile 2026**, ha **respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione** del decreto opposto. La decisione si fonda su una prima valutazione prognostica favorevole alla tesi dell'opponente, in quanto il Giudice ha testualmente ritenuto che: "l'eccezione di decadenza ex art 1957 c.c. sembrerebbe essere fondata su prova scritta, atteso che nessuna delle lettere di diffida e messa in mora e contestuale risoluzione dei rapporti tra l'opponente e l'opposto è stata ricevuta, tanto dalla debitrice principale quanto dalla garante in violazione dell'art 1957 c.c.

Il Giudice ha ulteriormente osservato che, anche a voler ritenere sufficiente una semplice richiesta scritta, sarebbero comunque decorsi più di sei mesi prima del compimento di un atto idoneo a impedire la decadenza.

Valutazione del Gestore:

Alla luce di quanto esposto, sebbene il credito debba essere menzionato per completezza nell'elenco delle passività, esso va qualificato come **debito**

contestato e *sub iudice*. La mancata concessione della provvisoria esecutività e le motivazioni addotte dal Giudice dell'opposizione ne rendono, allo stato, la sussistenza e l'esigibilità altamente incerte. Per tali ragioni, nella predisposizione del piano di ristrutturazione, si ritiene corretto e prudente trattare tale passività come non definitivamente accertata, in attesa dell'esito del giudizio di merito, la cui prossima udienza è fissata al 25.02.2027.

ACCESSO AI DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E A BANCHE DATI PUBBLICHE E PRIVATE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL GESTORE.

Il sottoscritto professionista, in qualità di Gestore della Crisi, presa visione della domanda introduttiva e della proposta di ristrutturazione dei debiti presentata dal consumatore, ha eseguito ricerche, dopo essere stato autorizzato all'accesso alle banche dati, al fine di riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dal ricorrente, presso le banche dati pubbliche più diffuse.

Nel dettaglio le verifiche effettuate dal Gestore sono state sviluppate come di seguito esposto:

Certificato del Casellario Giudiziale – Ministero della Giustizia:

Si attesta che nella Banca dati del casellario Giudiziale risulta un carico pendente non definito, meglio chiarito nelle cause dell'indebitamento.

Centrale Rischi di Banca d'Italia: è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie. Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti ed in particolare i crediti pari o superiori a € 30.000 ed i crediti in sofferenza di qualunque importo.

La Centrale Rischi in data 05.02.2026 con Protocollo n. 0274114/26 ha comunicato che esistono segnalazioni per l'istante da parte di:

- **Crediti per cassa – Rischi a scadenza**, con garanzia **"IPOTECA INTERNA"** per la quota principale (importo riconducibile al mutuo fondiario residuo, circa €131-135.000), stato: *"rapporti non contestati – crediti diversi da scaduti e sconfinanti"*
- **Crediti per cassa con "assenza di garanzie reali e/o privilegi"** per

importi minori (presumibilmente linea di credito accessoria) ;

- **Richiesta di prima informazione** effettuata da **Banca Mediolanum S.p.A.** in data **29/01/2026** con causale "*richiesta per concessione di fido*" che però **non è una segnalazione di affidamento**, bensì una semplice consultazione

Per entrambe le posizioni non risultano segnalazioni negative, classificazioni a sofferenza, inadempienze probabili, esposizioni scadute o sconfinamenti rilevanti.

I rapporti risultano regolarmente adempiuti e classificati in bonis, per gli importi già indicati nel presente piano.

Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.):

In CAI non risulta alcuna segnalazione

Verifiche effettuate presso la banca dati CRIF

Dalla Crif risultano le seguenti posizioni:

Compass Banca

Contraente: Riccardo Torrieri

Natura creditore: chirografario

Importo rata mensile: euro 12.41

Credito residuo euro 119.00

Rate residue: 12

Nessuna rata insoluta

Cofidis

Contraente: Riccardo Torrieri, garante

Natura creditore: chirografario

Importo rata mensile: euro 311.17

Credito residuo euro – da quantificare in quanto non presente in Crif, presumibilmente euro 1.500.00

Rate residue: 12

Nessuna rata insoluta

Credit Agricole – oggetto di saldo con Cofidis

Contraente: Riccardo Torrieri

Natura creditore: chirografario

Trattasi di una assicurazione sul mutuo, oggetto di surroga, in relazione alla quale è stato fatto uno storno di fatto in sede di surroga di mutuo e la cui formalizzazione avverrà a mezzo operazione di Credit Agricole.

Banca Mediolanum

Mutuo acquisto prima casa, frutto di una surroga in relazione ad un mutuo Credit Agricole.

Contraenti: Riccardo Torrieri e Martina Monte

Natura: creditore fondiario – Il mutuo è assistito da ipoteca sull’immobile

Credito residuo : 313.449,00 euro, assistito da ipoteca per euro 390.831

Rate residue: 360, anno di scadenza 2056

Valore rata : euro 802.00

Sintesi del Contratto di Mutuo Fondiario – Banca Mediolanum S.p.A.

1. Dati identificativi del contratto

Voce	Dato
Tipo contratto	Mutuo fondiario (artt. 38 e ss. D.Lgs. n. 385/1993)
Denominazione prodotto	SCAMBIO MEDIOLANUM ECO+ MISTO 3 ANNI
Data stipula	20 aprile 2026
Notaio rogante	Dott. Stefano Ferri – Terracina (LT), via Derna n. 16
Repertorio Progressivo /	N. 5648 / N. 4038
Registrazione	Agenzia Entrate Latina, 24/04/2026 – n. 6215 serie 1T
Trascrizione ipotecaria	Latina, 27/04/2026, nn. 10820/1684

2. Parti del contratto

- **Mutuatari (parti finanziate e datrici di ipoteca):**

- **Monte Martina**, nata a Latina il 02/04/1994, c.f. MNTMTN94D42E472U, residente in Latina, Strada Piscina Scura n. 1414;

- **Torrieri Riccardo**, nato a Roma il 15/03/1991, c.f. TRRRCR91C15H501J, residente in Latina, Strada Piscina Scura n. 1414.
- **Fideiussore:**
 - **Monte Domenico**, nato a Latina il 29/09/1962, c.f. MNTDNC62P29E4721, residente a Sabaudia, via dei Bersaglieri n. 19/B, coniugato in comunione dei beni.
- **Mutuante:** Banca Mediolanum S.p.A., sede in Basiglio (MI), via Ennio Doris, Palazzo Meucci – P. IVA 10540610960, matricola 5343

3. Modalità di erogazione

Dall'importo lordo di € **195.415,72** sono stati detratti i seguenti oneri e spese:

- € **488,54** per imposta sostitutiva;
- € **320,00** per spese di perizia;
- € **8.445,72** per premio polizza protezione (una tantum);
- € **3.970,00** per premio polizza temporanea caso morte (una tantum).

La somma netta erogata è stata pari a € **182.191,46**, così distribuita:

- € **131.204,30** mediante bonifico per estinzione totale del precedente mutuo intestato a **Crédit Agricole Italia** (IBAN IT81J0623014700000011111167);
- € **50.987,16** mediante accredito sul conto corrente presso Banca Mediolanum S.p.A. Detta somma, è stata investita dalla signora Martina Monte in Pac, presso la Banca Mediolanum come fonte di investimento. Alcune somme a titolo personale è stata devoluta al signor Riccardo Torrieri

4. Durata e piano di rimborso

- **Durata:** 30 anni – **n. 360 rate mensili** posticipate;
- **Piano di ammortamento:** alla **francese** (quota capitale crescente, quota interessi decrescente);
- **Decorrenza rate:** il primo giorno di ogni mese;
- **Spese annue di gestione:** € 50,00 addebitati sulla rata di gennaio di ogni anno

5. Tasso di interesse

Il mutuo è strutturato con regime **misto**:

Periodo fisso iniziale (primi 3 anni)

- **TAN:** 2,80% fisso;
- **Rata mensile:** € 802,95 .

Periodo variabile (dal 4° anno in poi)

- Tasso indicizzato all'**Euribor a 3 mesi** (base 365 giorni, arrotondato ai 5 centesimi superiori), maggiorato di uno **spread variabile per fasce**:

Fascia	Euribor 3M	Spread
1	$\leq 3,50\%$	0,55%
2	$> 3,50\% \text{ e } \leq 5,00\%$	0,35%
3	$> 5,00\% \text{ e } \leq 6,50\%$	0,15%
4	$> 6,50\%$	0,15%

- Valore Euribor 3M al momento della stipula: **2,054%**;
- **TAEГ complessivo: 3,03%** .

Opzione di modifica del tasso

Dopo il primo triennio, le parti finanziate possono scegliere di tornare al tasso fisso (IRS a 3 o 5 anni + spread) o mantenere il variabile, con comunicazione scritta almeno 20 giorni prima della scadenza del periodo in corso. Il cambio di tasso comporta un addebito di **€ 30,00** .

7. Interessi di mora

In caso di ritardato pagamento, si applica il **TAN maggiorato di 2 punti percentuali** (2,00%), comunque entro il limite del tasso soglia antiusura vigente

8. Garanzie

a) Ipoteca di primo grado

Iscritta a favore di Banca Mediolanum S.p.A. sugli immobili siti in **Latina, Strada Piscina Scura n. 1414**, identificati al Catasto Fabbricati di Latina, foglio 234, particelle 44/sub.1, 44/sub.3, 108, 109 e relativi terreni (particelle 166, 85, 86, 164, 49, 169).

Valore dell'ipoteca: **€ 390.831,44**, con estensione automatica ex art. 39, comma 3, TUB a copertura dell'intero importo dovuto inclusi capitale, interessi, mora e spese .

Sull'immobile era preesistente l'ipoteca volontaria di **Crédit Agricole Cariparma S.p.A.**, iscritta a Latina l'08/09/2017 ai nn. 20002/2928, per **€ 283.500,00**, concessa a garanzia della restituzione di **€ 189.000,00** mutuati nel 2017; la cancellazione di tale ipoteca è stata assunta da Banca Mediolanum come previsto dalla legge .

b) Fideiussione

Monte Domenico ha prestato fideiussione personale, solidale e indivisibile,

fino all'importo massimo di € **254.040,44**, con garanzia a prima richiesta e operativa anche in presenza di una sola rata insoluta .

9. Facoltà accessorie

- **Sospensione rate:** dopo 24 mesi dalla stipula, possibilità di posticipare fino a **6 rate/anno** (max 18 complessive per l'intera durata), con allungamento della durata del mutuo;
- **Estinzione anticipata:** totale o parziale, in qualsiasi momento, senza penali;
- **Sconto spread:** riduzione dello 0,15% annuo sullo spread residuo in caso di miglioramento della classe energetica dell'immobile, richiedibile una sola volta .

10. Obblighi accessori delle parti finanziate

Entro **30 giorni dalla stipula** (termine: 20 maggio 2026), le parti finanziate erano tenute a consegnare a Banca Mediolanum:

- dichiarazione notarile attestante l'avvenuta iscrizione dell'ipoteca di primo grado sostanziale;
- certificato di iscrizione ipotecaria;
- copia conforme dell'atto di accettazione.

Il mancato rispetto di tale termine potrebbe comportare la risoluzione del contratto per colpa delle parti finanziate.

Ripartizione e giustificazione delle somme assegnate

Nel piano del consumatore/ristrutturazione dei debiti del consumatore, se il mutuo è cointestato a due soggetti, dalle fonti emergono due piani distinti:

1. verso la banca, i mutuatari sono debitori in solido dell'intero debito;
2. nei rapporti interni tra i coobbligati, il peso del debito si ripartisce normalmente in quote uguali, quindi 50% ciascuno, salvo prova diversa.

Agenzia delle Entrate - Riscossione:

Il gestore ha provveduto con il consenso della ricorrente ad accedere alle posizioni debitorie pendenti a suo nome e risultanti presso l'agenzia delle entrate – riscossione da cui è emerso il dato corrispondente a quanto dichiarato e fornito dal ricorrente.

In particolare secondo l'ultima precisazione pervenuta il debito del ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione ammonta viene indicato come segue.

Esposizione debitoria verso Agenzia delle Entrate-Riscossione

Dalla documentazione estratta dai sistemi informatici di **Agenzia delle Entrate-Riscossione** in data **15 maggio 2026**, risulta a carico del sig. **Torrieri Riccardo (C.F. TRRRCR91C15H501J)** un'esposizione complessiva articolata in cinque distinte partite, per un totale lordo residuo di **€ 77.266,68**, ridotto a **€ 55.195,41** al netto degli importi oggetto di sospensione.

1. Struttura delle singole partite

a) Avviso di addebito INPS – Sede di Latina

(n. 35720220001770511000, notificato il 17/08/2022)

Si tratta del carico di maggiore rilevanza economica. L'importo originariamente affidato è pari a **€ 32.852,69**, ridotto a seguito di un parziale **sgravio** di **€ 5.818,64** e di pagamenti già effettuati per **€ 8.482,56**. Il residuo carico ammonta a **€ 18.551,49**, cui si aggiungono **interessi di mora e somme aggiuntive** per **€ 3.519,78**, per un **totale residuo di € 22.071,27**.

Questo carico è interamente ricompreso nell'importo **sospeso** (**€ 22.071,27**), sicché il residuo esigibile netto è **€ 0,00**. È in corso una **rateizzazione attiva**. Non risultano procedure cautelari o esecutive attive né piani di definizione agevolata.

Sul piano della **natura del credito**, il debito INPS derivante da avviso di addebito ha natura **previdenziale** e gode di **privilegio generale sui beni mobili** ai sensi dell'art. 2753 c.c., con prelazione anche sugli interessi nei limiti delle somme aggiuntive ex art. 116, commi 8 e 9, L. n. 388/2000.

b) Cartella Regione Lazio – Tasse Automobilistiche

(n. 05720240030293982000, notificata il 17/04/2025)

Carico originario di **€ 394,71**, senza sgravi né pagamenti parziali. Il totale residuo esigibile è **€ 409,10**, comprensivo di interessi di mora per **€ 8,51** e oneri/diritti per **€ 5,88**. Nessuna sospensione, rateizzazione, procedura attiva o definizione agevolata in corso.

Trattasi di debito per tasse automobilistiche regionali, avente natura **tributaria**. In assenza di garanzie reali, il credito deve considerarsi di natura **chirografaria** ai fini della graduazione concorsuale, salvo l'eventuale privilegio di cui all'art. 2752 c.c. per i tributi regionali diretti.

c) Cartella Amministrazione Finanziaria – Dir. Prov. Latina

(n. 05720250027911549000, notificata il 18/12/2025)

Carico di modesta entità: € **129,38** di imponibile, con interessi di mora per € **1,00** e oneri per € **5,88**, per un totale residuo di € **136,26**. Nessuna misura cautelare, rateizzazione o definizione agevolata.

Trattasi di credito tributario erariale, potenzialmente assistito da **privilegio generale** ex art. 2752 c.c., da verificare in relazione alla natura specifica del tributo iscritto a ruolo.

d) Avviso di accertamento esecutivo – Centro Operativo di Pescara

(n. 65724018780040004000, notificato il 03/04/2024)

Carico affidato di € **28.163,76**, parzialmente ridotto da pagamenti per € **3.777,59**, con residuo carico di € **24.386,17**. Interessi di mora maturati pari a € **2.021,40**, per un **totale residuo esigibile di € 26.407,57**. È attiva una **rateizzazione**. Non risultano procedure cautelari/esecutive in corso né definizioni agevolate

Trattasi di avviso di accertamento esecutivo di natura **tributaria erariale** (IRPEF/IVA/altri tributi diretti). Il credito tributario erariale è assistito da **privilegio generale sui mobili** ai sensi dell'art. 2752, comma 1, c.c., con estensione agli interessi nei limiti dell'art. 2749 c.c.

e) Avviso di accertamento esecutivo – Centro Operativo di Pescara

(n. 65725019615607009000, notificato il 04/06/2025)

Carico di € **27.948,77**, senza sgravi né pagamenti. Interessi di mora maturati per € **293,71**, per un **totale residuo esigibile di € 28.242,48**.

Anche questo carico ha natura **tributaria erariale** con le medesime caratteristiche di privilegio già descritte per il punto precedente.

3. Quadro riepilogativo per natura del credito

Tipologia	Partite	Totale lordo residuo	Natura
Previdenziale INPS	1	€ 22.071,27 (sospeso)	Privilegiato (art. 2753 c.c.)
Tributario erariale	2	€ 54.650,05	Privilegiato (art. 2752 c.c.)
Tributario regionale	1	€ 409,10	Privilegiato/chirografario
Tributario erariale locale	1	€ 136,26	Privilegiato/chirografario
TOTALE LORDO	5	€ 77.266,68	
Importo sospeso		€22.071,27	
TOTALE NETTO ESIGIBILE		€ 55.195,41	

3. Misure di gestione del debito in corso

Rateizzazioni attive

Risultano **due piani di rateizzazione attivi**:

- sull'avviso di addebito INPS (partita sub a);
- sull'avviso di accertamento esecutivo di Pescara del 2024 (partita sub d).

Le rateizzazioni in corso costituiscono, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, **riconoscimento tacito del debito** ai sensi dell'art. 2944 c.c., con conseguente **effetto interruttivo della prescrizione** e preclusione per il debitore di eccepire la prescrizione eventualmente maturata anteriormente alla presentazione dell'istanza di dilazione.

Sospensione

L'intero importo del debito INPS (€ 22.071,27) risulta **sospeso**. Ciò comporta che, alla data del 15 maggio 2026, tale partita non è esigibile da parte dell'Agente della Riscossione, fermo restando che la causa della sospensione dovrà essere verificata (provvedimento giudiziale, amministrativo o adesione a procedura speciale).

Assenza di procedure cautelari ed esecutive

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Per **nessuna delle cinque partite** risultano attivi preavvisi di fermo amministrativo, iscrizioni ipotecarie o altre procedure cautelari/esecutive alla data di elaborazione del documento. Questo dato è rilevante ai fini della valutazione della situazione patrimoniale complessiva.

4. Osservazioni conclusive

Il **debito complessivamente esigibile** verso Agenzia delle Entrate-Riscossione ammonta, alla data del 15 maggio 2026, a € **55.195,41** (al netto della sospensione). La quasi totalità di tale esposizione ha natura **tributaria o previdenziale privilegiata**, con conseguente anteriorità di soddisfazione rispetto ai creditori chirografari in qualunque procedura di gestione della crisi. Particolare attenzione merita il **debito INPS** che, pur attualmente sospeso e oggetto di rateizzazione, rappresenta la partita di maggiore entità e potrebbe riacquistare piena esigibilità al cessare della causa sospensiva.

Riepilogo somme dovute - Torrieri Riccardo (C.F. TRRRCR91C15H501J)

Dati al 15 maggio 2026 - Agenzia delle Entrate-Riscossione

N.	Ente Creditore	Tipo Documento	Data Notifica	Totale Residuo (L)	Importo Sospeso (M)	Esigibile Netto (N)	Rateiz.
1	INPS - Sede di Latina	Avviso di addebito	17/08/2022	€ 22.071,27	€ 22.071,27	€ 0,00	Sì
2	Regione Lazio - Tasse Automobilistiche	Cartella	17/04/2025	€ 409,10	€ 0,00	€ 409,10	No
3	Amm. Finanziaria - Dir. Prov. Latina	Cartella	18/12/2025	€ 136,26	€ 0,00	€ 136,26	No
4	Amm. Finanziaria - C.O. Pescara	Avviso di accertamento esecutivo	03/04/2024	€ 26.407,57	€ 0,00	€ 26.407,57	Sì
5	Amm. Finanziaria - C.O. Pescara	Avviso di accertamento esecutivo	04/06/2025	€ 28.242,48	€ 0,00	€ 28.242,48	No
TOTALE				€ 77.266,68	€ 22.071,27	€ 55.195,41	

Visure catastali

Il Gestore ha, altresì, effettuato una visura catastale sul sito dell'Agenzia delle Entrate, riportante gli immobili sopra indicati, ed allegate alla presente,

INPS

Dalla consultazione degli archivi dell'Istituto risulta che la ricorrente non percepisce alcuna indennità

INAIL

La ricorrente non è titolare di alcun rapporto assicurativo con l'Inail e pertanto non vanta crediti per premi ed accessori. Non vanta, altresì, crediti per infortuni o rendite.

Contestualmente alla richiesta di accesso alla procedura da parte del debitore, a seguito degli incontri effettuati con la scrivente, nonché dai riscontri delle risultanze delle banche dati e dell'analisi della documentazione fornita, si ritengono sussistere i requisiti di ammissibilità per l'accesso alla procedura di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

Analizzate le cause relative all'indebitamento, la tabella dei redditi prodotti e le sovra descritte indagini, si è completato l'elenco dei creditori come sopra rappresentato.

Il sottoscritto Gestore della crisi dichiara, altresì, di aver ottenuto la piena collaborazione da parte della debitrice nella ricostruzione della sua situazione reddituale, patrimoniale e debitoria.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA DEL DEBITORE NELL'ASSUMERE OBBLIGAZIONI E VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEI SOGGETTI FINANZIATORI

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di ristrutturazione del debito e quella acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto nel corso delle sessioni tenutesi con il ricorrente, hanno permesso di circoscrivere con assoluta chiarezza le cause e le circostanze relative all'indebitamento del signor Torrieri.

L'indebitamento della Sig. Torrieri è il risultato di un insieme di circostanze economiche, fiscali che, nel loro complesso, hanno progressivamente

compromesso la sua capacità finanziaria, senza che vi sia stata alcuna condotta imprudente o colposa.

In particolare, egli ha ricoperto la carica di amministratore nella società C.S. Carni Torrieri s.r.l. Semplificata

La società, cancellata dal registro delle imprese nell'anno 2025, oggetto di una procedura fallimentare, dovuta al mancato pagamento da parte di numerosi creditori commerciali.

Si precisa che, nella presente procedura non è presente alcun debito di natura societaria, ma che nella presente sono presenti unicamente debiti contratti personalmente, con unica eccezione di una fideiussione oggetto di contestazione in sede giudiziaria.

Come emerge dagli atti del curatore fallimentare, il Sig. Torrieri aveva avviato numerosi tentativi di recupero – monitori, esecutivi e pignoramenti – tutti rimasti infruttuosi per l'incapienza dei debitori. La mancata riscossione di tali crediti ha determinato un aggravio delle perdite di esercizio, non riconducibile a condotte distrattive o imprudenti, ma alla fisiologica emersione di crediti ormai non recuperabili.

Il deterioramento della situazione aziendale ha comportato l'apertura della procedura di liquidazione e, parallelamente, l'insorgere di responsabilità personali. In particolare, il Sig. Torrieri si è trovato esposto quale **fideiussore** della società, con conseguente attivazione di un decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Tale garanzia personale, prestata in un momento in cui l'impresa era ancora operativa, si è trasformata in un debito diretto quando la società non è stata più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni.

A ciò si è aggiunto il peso dei debiti tributari e contributivi maturati nel tempo, tipici delle imprese in crisi, che – una volta trasfusi nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione – hanno inciso ulteriormente sulla sua posizione personale. L'assenza di liquidità aziendale e l'impossibilità di soddisfare tempestivamente tali obbligazioni hanno determinato l'accumulo di carichi iscritti a ruolo, oggi oggetto di riscossione.

La situazione è stata aggravata dal contesto giudiziario: il Sig. Torrieri è attualmente imputato per bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, un procedimento fondato su elementi meramente contabili e non su condotte dolose. Tale pendenza, pur non incidendo direttamente sul debito, ha contribuito a un clima di incertezza e difficoltà gestionale.

Nel complesso, l'indebitamento del Sig. Torrieri non deriva da scelte avventate o da comportamenti irregolari, bensì da un **progressivo collasso dell'attività imprenditoriale**, aggravato dall'inesigibilità dei crediti, dall'assunzione di garanzie personali in favore della società e dal conseguente trasferimento sul piano personale delle obbligazioni aziendali. La sua condotta, come attestato dal curatore e dagli atti

processuali, è sempre stata improntata a collaborazione, trasparenza e buona fede.

Situazione giudiziaria pendente: procedimento per bancarotta semplice e compatibilità con la procedura

Allo stato degli atti, il Sig. Riccardo Torrieri risulta imputato nel procedimento penale **R.G.N.R. n. 4471/2022 – Mod. 21**, pendente innanzi al Tribunale di Latina, per il reato di **bancarotta semplice per aggravamento del dissesto** ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 4, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. La contestazione muove dall'assunto secondo cui l'imputato, omettendo di richiedere tempestivamente il fallimento della società amministrata (C.S. Carni Torrieri S.r.l. Semplificata, fallita il 22/12/2021), avrebbe determinato un aggravamento del dissesto, quantificato in una differenza contabile tra le perdite degli esercizi 2018 (€ 51.288,00) e 2019 (€ 66.325,00), pari a € **15.037,00**.

Stato del procedimento. Il procedimento si trova in una fase dibattimentale iniziale. La prima udienza si è tenuta il 13/05/2024; l'istruttoria è ancora interamente da svolgere. La prossima udienza, fissata al **6 ottobre 2026**, è destinata all'audizione della curatrice fallimentare, dott.ssa Angela Pierro, quale testimone della Procura. Non risultano, allo stato, provvedimenti cautelari reali o personali a carico del Sig. Torrieri, né condanne passate in giudicato. Vigge pertanto, a pieno titolo, la **presunzione di non colpevolezza** sancita dall'art. 27, comma 2, della Costituzione. **Natura del reato e assenza di condotte dolose.** La fattispecie contestata è quella della **bancarotta semplice**, reato di natura **colposa**, strutturalmente distinta dalla bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 del R.D. 267/1942, la quale presuppone invece una condotta dolosa finalizzata a frodare i creditori mediante distrazione, occultamento o dissimulazione dell'attivo. Dalla documentazione acquisita agli atti — ivi compresi la relazione ex art. 33 l.fall. redatta dal Curatore in data 1° aprile 2022 e il verbale di consegna del 03/01/2022 — non è emersa alcuna condotta distrattiva, dolosa o imprudente. Il Sig. Torrieri ha mantenuto una piena e costante collaborazione con gli organi della procedura fallimentare, consegnando tempestivamente tutta la documentazione contabile e fornendo le informazioni necessarie alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Irrilevanza dell'aggravamento contestato. L'aggravamento del dissesto quantificato in € 15.037,00 non è correlato ad alcuna specifica condotta gestoria imputabile all'imputato; coincide sostanzialmente con l'importo dei crediti insoluti oggetto di tentativi di recupero; non integra un aggravamento apprezzabile, concreto e penalmente rilevante del dissesto. Il Sig. Torrieri aveva infatti avviato, nel corso della fase di liquidazione, procedure monitorie, azioni esecutive mobiliari e pignoramenti, tutti risultati infruttuosi per incapacienza dei debitori, e aveva rendicontato l'esito di tali attività al Curatore, come documentalmente attestato.

Separazione tra debiti societari e debiti personali oggetto della procedura.

Si precisa che il presente Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ha ad oggetto esclusivamente i **debiti personali** del Sig. Torrieri. I debiti della C.S. Carni Torrieri S.r.l. Semplificata — società cancellata nel 2025 — rimangono nell'ambito della separata procedura fallimentare (Fallimento n. 67/2021) e non sono oggetto di falcidia nel presente piano. La vicenda societaria e il connesso procedimento penale rilevano, nella presente sede, unicamente ai fini della valutazione della meritevolezza del debitore

Compatibilità con la procedura e valutazione del Gestore.

Sotto il profilo normativo, la pendenza del presente procedimento penale **non costituisce causa ostativa automatica** all'accesso e all'omologazione del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore. L'art. 69 CCII preclude l'accesso alla procedura esclusivamente al debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**. Tali presupposti ostativi — che richiedono un accertamento qualificato della condotta — non risultano sussistenti nel caso di specie, per le seguenti ragioni:

1. il reato contestato è di **natura colposa**, non dolosa, e non implica alcuna finalità fraudolenta in danno dei creditori;
2. l'aggravamento del dissesto, di modestissima entità (€ 15.037,00), è riconducibile a dinamiche contabili connesse all'inesigibilità di crediti commerciali, non a condotte attive di mala gestio;
3. la condotta del Sig. Torrieri, sia nella fase di liquidazione societaria sia nel corso della procedura fallimentare, è stata improntata a **massima trasparenza e collaborazione**, come attestato dal Curatore;
4. il sovraindebitamento personale oggetto della presente procedura è una conseguenza sfortunata dell'insuccesso dell'attività imprenditoriale, non il frutto di scelte imprudenti o fraudolente nella sfera patrimoniale privata del debitore.

Quanto all'**esdebitazione**, si segnala che l'art. 280 CCII prevede che, qualora sia in corso un procedimento penale per bancarotta fraudolenta o per delitti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa, il tribunale rinvii la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento. Occorre tuttavia rilevare che la norma fa espresso riferimento alla **bancarotta fraudolenta** e ad altri reati dolosi, non alla bancarotta semplice di natura colposa qui contestata. Ne deriva che la procedura può

essere avviata e omologata senza impedimenti, e che, allo stato degli atti, non sussistono elementi ostativi nemmeno ai fini della successiva concessione del beneficio esdebitatorio.

Questo Gestore, sulla base della documentazione consultata — ivi compresi gli atti della procedura fallimentare, il certificato dei carichi pendenti, la relazione illustrativa dell'Avv. Enrico Quintavalle del 10/02/2026 e la documentazione difensiva — ritiene che **la pendenza del procedimento penale per bancarotta semplice non precluda, allo stato attuale, né l'ammissibilità né l'omologazione del presente Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore**, né comprometta la valutazione positiva sulla meritevolezza del debitore ai sensi dell'art. 69 CCII.

Resta inteso che eventuali sviluppi processuali sfavorevoli — e in particolare una eventuale condanna definitiva per reati dolosi connessi all'attività d'impresa — potrebbero essere valutati dal Giudice in sede di omologazione o, successivamente, in sede di esdebitazione. Di tale circostanza si dà atto in ossequio al principio di completezza e trasparenza informativa che deve caratterizzare la presente relazione.

SULLA MERITEVOLEZZA

In ordine alla meritevolezza, quale presupposto di ammissibilità al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, occorre prendere atto delle modifiche alla Legge n. 3/2012 introdotte dalla L. 176/2020, le quali hanno stabilito che questo presupposto debba ora essere parametrato con criteri diversi.

L'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 1 del rinnovato Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII), tra i presupposti di accesso al piano di ristrutturazione del debito del Consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode” ritenendo invece irrilevanti, ai fini dell'ammissibilità del piano, le situazioni debitorie causate da colpa lieve o lievissima.

Pertanto, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa, anzi meglio dalla presenza della meritevolezza, richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede frode che sarà ora richiesta per l'omologa.

Il Giudicante pertanto non dovrà valutare come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Alla luce della nuova riforma può dunque affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile futuro ed incerto, che abbia aggravato la situazione debitoria.

Il sovraindebitato non può essere infatti considerato e non poteva peraltro esserlo neppure sotto la disciplina previgente, meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci, il cd. shock esogeno.

La volontà del Legislatore della riforma sia con il Codice della Crisi sia con le successive modifiche/integrazioni apportate dai correttivi al Codice è invero nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alla procedura, di sovraindebitamento, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.

Il Legislatore quindi ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificando come segue: "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, art. 69 co.1 CCII"

Quindi si dovrà in realtà distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere caratterizzata per impedire l'accesso alla procedura medesima, da colpa grave, malafede o frode.

L'intento del Legislatore è quindi quello di non impedire al debitore l'accesso alle procedure solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere.

Nel caso che ci occupa lo scrivente Gestore ritiene che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode.

La documentazione prodotta consente di ritenere che il debito principale assunto dal Torrieri consiste unicamente nel mutuo per l'acquisto della prima

casa.

Infine non va dimenticato che nella valutazione della colpa del consumatore non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio.

In merito ai finanziamenti Compass e Cofidis, ormai quasi conclusi, si tratta di piccoli importi, le cui rate sono state sempre onorate.

Per quel che attiene il debito vantato dall'agenzia riscossione, unico su cui coesistono rateizzazioni e mancanze, va rilevato che si evince, dall'importo piuttosto esiguo che il signor Torrieri ha onorato i propri debiti con costanza finché ha potuto, e che la situazione di indebitamento con agenzia è relativa unicamente al mancato pagamento di imposte sui canoni di locazione dei capannoni industriali, mai percepiti in corso di liquidazione giudiziale, in quanto, il curatore fallimentare non disponeva la cessazione del contratto di locazione, pur essendo venuta meno l'attività realmente.

SUL MERITO CREDITIZIO

In via preliminare occorre ricordare che l'art. 68, comma 3 CCII dispone che: "L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

È prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il merito creditizio previsto dall'art. 124-bis del TUB.

In particolare, l'art. 124-bis TUB dispone che: "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 del TUB, il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".

Con riferimento alla valutazione delle informazioni che gli intermediari finanziari devono prendere in considerazione nella valutazione del merito

creditizio vengono previsti due tipi di approccio, il primo di tipo “retrospettivo”, basato sull’analisi dei dati storici che trova applicazione quando vi sono già rapporti con l’istituto, il secondo di tipo “prospettico”, che si basa su una adeguata valutazione della capacità di rimborso dei finanziamenti concessi a fronte dei flussi di cassa realizzati mediante la gestione ordinaria. Sul tema della responsabilità per concessione abusiva del credito, strettamente connesso con la valutazione del merito creditizio, nel 2021 la Suprema Corte si è espressa prediligendo l’approccio “prospettico”, pertanto quel che rileva è unicamente l’assenza di prospettive di superamento della crisi in base da una valutazione ex ante.

A tal fine si ritiene idoneo, una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n.159”.

In ossequio alla previsione di legge richiamata il Gestore ha avuto cura di individuare, i seguenti parametri:

- reddito mensile netto dell’istante rapportato a 12 mensilità alla data della stipula del contratto di finanziamento oggetto di disamina;
- valore scala di equivalenza ISEE;
- reddito mensile erogato a titolo di assegno sociale nel periodo di stipula dei finanziamenti.

La scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n.159, prevede all’allegato 1 del citato DPCM prevede i seguenti moltiplicatori:

- 1,00
- 1,57
- 2,04
- 2,46

Dalla verifica eseguita è emerso che non emergono finanziamenti concessioni in violazione di legge.

Lo scrivente Gestore ha poi proceduto a calcolare il rapporto Rata/Reddito.

Il rapporto rata-reddito è uno dei parametri fondamentali nella valutazione del merito creditizio; quantifica l’incidenza della rata di un finanziamento sul reddito medio mensile dimostrabile.

La concessione di un finanziamento è un’attività legata all’esercizio del credito

da parte di banche e finanziarie che adottano dei criteri per concederlo valutando analiticamente il rischio di credito, ossia la possibilità che il creditore non riesca a pagare il credito ricevuto.

Il rapporto rata-reddito è un indicatore di sostenibilità del finanziamento in quanto esprime, in forma percentuale, quanta parte del reddito che il richiedente dimostra è destinato al pagamento del finanziamento.

Il rapporto rata reddito viene raccomandato dalla Banca d'Italia nella misura massima del terzo della retribuzione netta mensile del richiedente, anche se diverse banche arrivano a considerare il 40% come la percentuale soglia di esposizione massima tollerabile per ottenere un finanziamento.

Nel calcolo andranno imputati sia la rata, che risulta dalla nuova richiesta, che altri eventuali finanziamenti in corso.

Tale percentuale se il creditore ne avesse tenuto conto al momento della concessione del credito dovrebbe essere inferiore al 30/35%, ovvero la rata non deve superare un terzo del reddito mensile della famiglia del mutuatario.

Il rapporto rata/reddito della sig. Torrieri, considerando sia gli impegni correnti, ossia la rata di mutuo, e i successivi finanziamenti, si attesta su un livello complessivo pari al 44,65%. Il rapporto risultante, pur collocandosi leggermente al di sopra della fascia di sostenibilità comunemente adottata dagli intermediari (30–40%), si inserisce comunque in un quadro di piena regolarità dei pagamenti, assenza di ritardi e solidità della storia creditizia, elementi che contribuiscono a mantenere complessivamente equilibrato il profilo di affidabilità.

LA DURATA DEL PIANO

La proposta di ristrutturazione dei debiti deve contenere tra gli specifici elementi, anche l'indicazione del termine entro il quale il debitore eseguirà quanto proposto, ossia effettuerà i pagamenti – secondo le modalità e forme previste – dei propri debiti.

Invero, la normativa, già prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi, non conteneva un espresso riferimento alla durata massima del piano, eccezion fatta per la moratoria dei crediti privilegiati di cui all'art. 8, co. 4 della l. 3/2012, che non poteva superare l'anno.

Ma, sul punto, recentemente si è espressa la Cassazione per cui “negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, co. 4, della L. n. 3/2012, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi

spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.” (Cass. civ., ord., sez. VI, 15 ottobre 2020, n. 22291)

Al di fuori dell’ipotesi di crediti privilegiati, il legislatore non ha previsto, neppure da ultimo con il nuovo codice della crisi, alcun limite temporale del piano.

Anziché garantire la ragionevole durata della procedura, ciò che dovrebbe essere garantito è il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, che in alcuni casi – se non la maggioranza – necessitano di tempi lunghi, ma proficui.

La durata del piano andrebbe, infatti, concordata e proposta a seconda dei debiti maturati, delle possibilità economico -finanziarie del consumatore proponente, del numero dei creditori, delle quote di credito che si propone si soddisfare... insomma, si tratta di un elemento del piano, che come gli altri aspetti, andrebbe valutato caso per caso, a seconda delle circostanze di fatto – al momento della presentazione del piano – e di quelle successive all’omologa.

La previsione di un limite temporale non farebbe altro che pregiudicare la validità di molteplici piani proposti e si attergerebbe a limite oggettivi di ammissibilità del piano limitandone, di fatto, l’accesso.

Del resto, come confermato dalla Suprema Corte “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all’immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all’ammontare dei debiti.” (Cass., ord. 27544 del 28 ottobre 2019)

È pienamente condivisibile, quindi, quel orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come l’adozione di una interpretazione eccessivamente restrittiva dell’ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l’omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l’effettività dello strumento e mai si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. (cfr. Cass. ord. 27544 del 28 ottobre 2019)

Nel caso che ci occupa la proposta di piano appare complessivamente ragionevole sia per l’importo offerto che per la modalità di soddisfazione e sia per la lunghezza dello stesso, con una durata di cinque anni.

LA SOLVIBILITA' DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI.

La solvibilità, secondo il corrente intendimento, deve essere intesa come la “condizione nella quale una persona fisica/un'azienda si trova correntemente a far fronte con regolarità ai propri obblighi di pagamento, evidenziando di conseguenza una solida posizione finanziaria ed il massimo grado di fiducia da parte dei creditori”. In quest’ottica, a parere dello scrivente, dovrebbe essere inteso il riferimento dell’articolo 68, comma 2 del CCII che dispone che l’Organismo di Composizione della Crisi fornisca un quadro particolareggiato della solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni.

A tale fine è stata attentamente esaminata tutta la documentazione prodotta, così come sono stati esaminati i dati registrati alle Banche dati consultate dai quali è emerso che la debitrice risulta essere in bonis in relazione a tutti i rapporti bancari e finanziari.

Per quanto riguarda invece i debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione gli importi sono di media rilevanza, a dimostrazione che comunque ha cercato di rispettare gli impegni assunti.

INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI.

Dall’analisi della documentazione depositata con la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dalle risultanze delle banche dati e dai documenti e informazioni reperiti direttamente dai Gestori della Crisi, si deve concludere per l’inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intenda riferita a condotte con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI.

Il debitore è inoltre parte di:

un **procedimento penale** per bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, ancora nella fase iniziale dell’istruttoria dibattimentale

un **giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo** relativo a euro 28.000,00, quale fideiussore della società, con credito espressamente contestato.

TRATTAMENTO DEI RAPPORTI DEBITORI ESCLUSI DALLA RISTRUTTURAZIONE: MUTUO IPOTECARIO E GARANZIA FIDEIUSSORIA FIDOMESTIC

Il contratto di mutuo - art. 67, comma 5, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Il contratto di mutuo ipotecario stipulato con Banca Mediolanum, garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del ricorrente, risulta, alla data di deposito del ricorso, in regolare ammortamento e pienamente in bonis: non si registrano rate scadute o insolute, né segnalazioni di ritardo nei pagamenti o classificazioni a sofferenza. Risultava essere in regolare ammortamento anche il contratto di mutuo contratto con la Credit Agricole e successivamente sottoposto a surroga. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 67, comma 5, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che consente espressamente di prevedere "il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore" quando lo stesso, alla data del deposito della domanda, abbia adempiuto le proprie obbligazioni; in applicazione di tale norma, il debito residuo da mutuo viene indicato nell'esposizione debitoria complessiva della ricorrente ma non è assoggettato alla ristrutturazione concorsuale, proseguendo il relativo rapporto contrattuale con il pagamento integrale delle rate alle scadenze e secondo il piano di ammortamento originariamente convenuto con Banca Mediolanum, senza alcuna modifica dei termini contrattuali: il mutuo fondiario o ipotecario, come precisato dalla giurisprudenza di merito, "dovrà essere mantenuto in regolare ammortamento per la durata del piano secondo la rata tempo per tempo applicabile secondo il piano di ammortamento", con la conseguenza che sia il bene immobile sia le somme destinate al pagamento della rata restano estranei alla procedura, in coerenza con la *ratio* della disposizione, volta a consentire la conservazione dell'abitazione principale e a sottrarre tale debito alle regole del concorso.

Di seguito viene rielaborata la parte finale del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, con le modifiche richieste: eliminazione di Cofidis dal quadro della ristrutturazione (Torrieri figura quale mero garante e il debito è regolarmente onorato dalla contraente principale Martina Monte), qualificazione del credito Andor SPV come sub iudice con trattamento simbolico a chiusura, ricalcolo

completo e richiesta di misure protettive in chiusura.

SINTESI AGGIORNATA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 E SS. CCII

1. Premessa al Quadro Creditorio Oggetto di Ristrutturazione

Ai fini della corretta perimetrazione dell'esposizione debitoria oggetto del presente Piano, si formulano le seguenti precisazioni preliminari.

Cofidis — Esclusione dal Piano. Il finanziamento Cofidis risulta contratto da Martina Monte quale parte contraente, con il Sig. Torrieri nel ruolo di mero garante. Il debito è regolarmente adempiuto e non risulta alcuna rata insoluta. Non essendo il Sig. Torrieri il debitore principale e non essendo stata attivata alcuna escussione della garanzia, tale posizione non è suscettibile di inclusione tra i debiti personali oggetto di ristrutturazione. Il rapporto proseguirà regolarmente al di fuori della procedura, senza alcuna incidenza sul Piano.

Andor SPV — Debito sub iudice: trattamento come passività contestata. Il credito vantato da Andor SPV S.r.l., per un importo capitale di € 28.000,00 oltre interessi e spese, è attualmente oggetto di contestazione giudiziale nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 3396/2025 pendente avanti il Tribunale di Latina. Il Giudice dell'opposizione, Dott. Alfonso Piccialli, con provvedimento del 28 aprile 2026, ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ritenendo che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sembrerebbe fondata su prova scritta. L'udienza di merito è fissata al 25 febbraio 2027. In ragione della natura incerta, contestata e non definitivamente accertata del credito, esso non può essere qualificato come esigibile alla data del presente Piano. Si ritiene pertanto corretto, sul piano della prudenza e della correttezza della rappresentazione, indicare tale passività nell'elenco dei creditori per completezza espositiva, senza tuttavia includerla nel piano di ammortamento effettivo, assegnando un importo simbolico di € **1,00** quale accantonamento cautelativo a chiusura procedurale, fermo restando il diritto di Andor SPV a partecipare alla procedura in caso di esito favorevole del giudizio di merito nei termini e modi che il Tribunale vorrà stabilire.

2. Tabella Riepilogativa Aggiornata dei Creditori Oggetto di Ristrutturazione

Creditore	Natura del Credito	Importo Nominale (€)	Note
Compenso OCC	Prededuzione	2.500,00	Quota a carico del piano
Agenzia delle Entrate-Riscossione	Privilegiato	77.270,00	Art. 2752 e 2753 c.c.
Andor SPV	Chirografario	28.000,00	Sub iudice – non esigibile
Compass Banca	Chirografario	119,00	A carico del piano
TOTALE NOMINALE		107.889,00	

Riepilogo per categoria:

Categoria	Totale Nominale (€)
Prededuzione	2.500,00
Privilegiati	77.270,00
Chirografari (di cui sub iudice)	28.119,00 (di cui € 28.000,00 sub iudice)
Totale complessivo	107.889,00

3. Proposta di Piano — Simulazione con Falcidia Aggiornata

Parametri Applicati

- **Prededuzione:** pagamento integrale (100%)
- **Privilegiati:** pagamento al 45% (riduzione del 55%), giustificata dall'assenza di capienza in alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII
- **Chirografari (Compass):** pagamento al 90% (riduzione del 10%)
- **Andor SPV:** accantonamento simbolico di € 1,00, attesa la natura sub iudice e la mancata concessione della provvisoria esecuzione; il credito non è incluso nel piano di ammortamento

Tabella della Proposta

Creditore	Natura	Importo Nominale (€)	% Proposta	Importo da Pagare (€)
Compenso OCC	Prededuzione	2.500,00	100%	2.500,00
Agenzia Entrate-Riscossione	Privilegiato	77.270,00	45%	34.771,50
Andor SPV	Chirografario sub iudice	28.000,00	simbolico	1,00
Compass Banca	Chirografario	119,00	90%	107,10
TOTALE DA CORRISPONDERE		107.889,00		37.379,60

4. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL PIANO

Premessa sui flussi reddituali e sugli impegni fissi del debitore

Ai fini della verifica di sostenibilità del piano proposto, occorre analizzare in modo puntuale il rapporto tra le entrate complessive del nucleo familiare, gli impegni fissi ineludibili già in essere (mutuo e rateizzazione con Agenzia delle Entrate-Riscossione) e le residue disponibilità destinabili al piano di ristrutturazione.

Impegni fissi mensili di natura ineludibile:

Voce	Importo mensile
Rata mutuo ipotecario Banca Mediolanum (estranea alla procedura ex art. 67, comma 5, CCII)	802,00
Rata piano del consumatore	575,00 (arrotondato)
Totale impegni fissi mensili	1.377,00

Tali impegni, come già precisato, gravano sul reddito familiare in via prioritaria e ineludibile, essendo il mutuo espressamente sottratto alla falcidia concorsuale ai sensi dell'art. 67, comma 5, CCII e la rateizzazione con l'Agente della Riscossione un piano già in corso di regolare adempimento, la cui prosecuzione costituisce condizione di mantenimento del beneficio della dilazione.

Il reddito da lavoro dipendente del Sig. Torrieri e la sua residua capacità contributiva

Il Sig. Torrieri percepisce, a seconda delle mensilità e delle variazioni della busta paga (voci accessorie, straordinari, eventuali trattenute), una retribuzione netta mensile oscillante tra € 1.400,00 e € 1.700,00. Dedotta la quota necessaria a far fronte agli impegni fissi sopra descritti (€ 1.376,00 mensili), residuano al debitore, a seconda della mensilità, tra € 300,00 e € 600,00 netti, cifra necessariamente variabile e non pienamente prevedibile con certezza a priori.

Di tale residuo, il Sig. Torrieri destina mensilmente una quota — parimenti oscillante tra circa € 300,00 e € 600,00 — al concorso nelle spese familiari correnti (comprenditive delle utenze, del sostentamento del nucleo, delle spese per il figlio minore e per le esigenze quotidiane), quantificate complessivamente, come sopra rappresentato, in circa € 1.829,00/2.647,41 mensili al netto degli impegni fissi di mutuo e rateizzazione fiscale.

Il concorso degli altri componenti del nucleo familiare

La sostenibilità del fabbisogno familiare complessivo è assicurata dal concorso di tre distinte fonti reddituali:

Soggetto	Apporto mensile alle spese familiari (€)
Martina Monte (compagna, reddito da lavoro dipendente)	1.200,00
Nino Torrieri (padre, pensione netta)	700,00
Riccardo Torrieri (ricorrente)	300,00 – 600,00
Totale copertura fabbisogno familiare	circa 2.200,00 – 2.500,00

Tale concorso plurisoggettivo consente di coprire integralmente il fabbisogno familiare mensile stimato (€ 1.829,00 circa, quale quota di spese non ineludibili, dedotte quelle di mutuo e fiscali già conteggiate separatamente), liberando così, in capo al debitore, una residua e stabile disponibilità da destinare al piano di ristrutturazione.

Sulla scelta di non elevare l'importo della rata mensile

Il Gestore ritiene opportuno precisare le ragioni per cui, pur in presenza di un residuo reddituale mensile potenzialmente superiore rispetto all'importo di € 575,00 proposto quale rata a favore dei creditori, non si è ritenuto prudente aumentare tale importo.

In particolare, si osserva che:

- la copertura del fabbisogno familiare è strutturalmente **dipendente in misura rilevante dal contributo del padre convivente**, Sig. Nino Torrieri, il quale apporta la quota più significativa (€ 700,00 mensili) attingendo dal proprio trattamento pensionistico;
- il venir meno, anche solo parziale, di tale apporto — per ragioni di salute, età avanzata del genitore ovvero altre evenienze non prevedibili — determinerebbe un immediato e significativo squilibrio nel bilancio familiare, con conseguente necessità per il Sig. Torrieri di destinare una quota maggiore del proprio reddito da lavoro al sostentamento del nucleo, a scapito della capacità di adempimento del piano;
- la scelta di mantenere la rata a un livello prudenziale e sostenibile in ogni scenario, anche avverso, risulta conforme al principio di effettività della tutela e di realistica fattibilità del piano, richiesto dall'art. 68, comma 2, lett. c), CCII, ai fini del giudizio di attendibilità e fattibilità che il Gestore è chiamato a formulare.

Conclusione sulla sostenibilità

Alla luce di quanto sopra, la rata mensile di € 575,00, proposta a beneficio dei creditori per la durata di 5 anni, risulta:

- **ampiamente sostenibile** rispetto alla capacità reddituale del debitore, anche nello scenario più prudenziale in cui il residuo mensile disponibile si attesti sulla soglia minima di € 300,00, posto che tale importo consente comunque, dopo la trattenuta della rata, un margine di ulteriore disponibilità per il debitore;
- **resiliente rispetto a eventuali oscillazioni** del reddito familiare complessivo, ivi compreso il rischio di riduzione o cessazione dell'apporto del padre convivente, senza che ciò comprometta l'adempimento degli impegni assunti nel piano;
- coerente con l'esigenza di garantire, per l'intera durata quinquennale della procedura, la conservazione di un dignitoso tenore di vita al nucleo familiare, in ottemperanza al principio generale sotteso all'art. 68, comma 3, CCII e alla necessità di non gravare eccessivamente sulle disponibilità del debitore in un arco temporale così significativo.

Il Gestore ritiene, pertanto, che la rata proposta rappresenti il giusto punto di equilibrio tra le esigenze di soddisfazione, sia pur parziale, del ceto creditorio e la necessità di assicurare una prognosi di adempimento stabile e duratura per l'intera vigenza del piano, tenuto conto della particolare composizione e fragilità strutturale del nucleo familiare, sostenuto in misura rilevante da un componente anziano (il padre, pensionato) il cui apporto reddituale non può considerarsi garantito con assoluta certezza per l'intero quinquennio di durata della procedura.

5. Fasi Sequenziali del Piano — Distribuzione a Cascata

Il piano si articola secondo il principio della distribuzione a cascata, conforme alla graduazione legale delle cause di prelazione:

FASE 1 — Prededuzione (priorità assoluta)

Compenso OCC: € 2.500,00, da corrispondere integralmente prima di qualsiasi altra distribuzione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), CCII.

FASE 2 — Creditori Privilegiati

Agenzia delle Entrate-Riscossione: € 34.771,50 (45% su € 77.270,00).

La falcidia del 55% è giustificata dall'assenza di capienza in alternativa liquidatoria, ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII: in ipotesi di liquidazione controllata, l'intera quota immobiliare del Sig. Torrieri (50% del valore del cespite) sarebbe interamente assorbita dal privilegio ipotecario di primo grado di Banca Mediolanum, con conseguente soddisfazione pari a zero per tutti i creditori privilegiati e chirografari. Il pagamento al 45% risulta pertanto ampiamente più conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria.

FASE 3 — Creditori Chirografari

Andor SPV: € 1,00 (accantonamento simbolico a chiusura).

Il credito, nominalmente pari a € 28.000,00, è oggetto di contestazione giudiziale nell'ambito del procedimento R.G. n. 3396/2025. In data 28 aprile 2026, il Giudice istruttore ha respinto l'istanza di provvisoria esecuzione, ritenendo l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. fondata su prova scritta e rilevando che nessuna delle lettere di diffida e messa in mora risulta ricevuta dalla debitrice principale né dal garante. Trattandosi di un credito non definitivamente accertato, la cui sussistenza ed esigibilità sono altamente incerte, il medesimo non è incluso nel piano di ammortamento. L'accantonamento simbolico di € 1,00 viene disposto esclusivamente al fine di garantire la completezza formale del piano e la partecipazione del creditore alla procedura, fermo restando che l'eventuale accertamento definitivo del credito nel giudizio di merito potrà essere valutato dal Tribunale in sede di omologazione o nell'ambito della procedura, secondo le

statuizioni che il Giudice Delegato vorrà adottare.

Compass Banca: € 107,10 (90% su € 119,00).

Totale Fase 3: € 108,10

5. Riepilogo Economico del Piano

Fase	Beneficiario	Importo (€)
Fase 1 – Prededuzione	OCC	2.500,00
Fase 2 – Privilegiati	Agenzia Entrate-Riscossione	34.771,50
Fase 3 – Chirografari	Andor SPV (simbolico)	1,00
Fase 3 – Chirografari	Compass Banca	107,10
Totale complessivo da erogare		37.379,60

Il piano si articola in **65 rate mensili** (5 anni) da **€ 575,00** ciascuna, per un totale complessivo di **€ 37.379,60**.

5. Verifica della Convenienza Rispetto all'Alternativa Liquidatoria

In ipotesi di liquidazione controllata ex art. 268 CCII, il patrimonio immobiliare del Sig. Torrieri è stimato, per la quota di sua spettanza (50%), in € 232.500,00. Tuttavia, tale quota è gravata dall'ipoteca di primo grado di Banca Mediolanum per un credito residuo pari a € 313.449,00: in sede di liquidazione, il ricavato della quota Torrieri verrebbe interamente assorbito dal creditore ipotecario. Ne consegue che:

- i creditori privilegiati fiscali e previdenziali riceverebbero **zero** in alternativa liquidatoria;
- i creditori chirografari riceverebbero parimenti **zero**.

Il piano, che assicura ad Agenzia delle Entrate-Riscossione il pagamento del 45% del proprio credito, risulta pertanto ampiamente più conveniente per tutti i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, soddisfacendo il requisito di cui all'art. 70, comma 7, CCII.

GIUDIZIO FINALE DEL GESTORE DELLA CRISI

Sulla base di quanto innanzi illustrato, il sottoscritto Gestore della Crisi ritiene fattibile e sostenibile il Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore come sopra articolato. In particolare:

- il piano assicura una soddisfazione concreta e misurabile dei creditori privilegiati e chirografari, superiore a quanto ottenibile in alternativa liquidatoria;

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

- la posizione debitoria relativa ad Andor SPV è correttamente qualificata come contestata e sub iudice, con trattamento prudenziale simbolico in attesa dell'esito del giudizio di merito;
- la posizione debitoria relativa a Cofidis è estranea al piano in quanto riferibile alla contraente principale Martina Monte, con il Sig. Torrieri nel ruolo di mero garante non escusso;
- il mutuo ipotecario Banca Mediolanum prosegue in regolare ammortamento al di fuori della procedura ai sensi dell'art. 67, comma 5, CCII;
- la documentazione esaminata consente di esprimere giudizio positivo sulla completezza, attendibilità e fattibilità della proposta.

Pertanto

per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dr. **Ciro Vaia** iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Latina

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal debitore Sig. Riccardo Torrieri e quelli ulteriori acquisiti ed allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore predisposto unitamente al debitore;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ex art. 67 e seguenti del CCII.

Con osservanza.

Latina, lì 22 luglio 2026

Il Gestore della Crisi dell'OCC S.O.S. Sovraindebitamento Città di Lenola.

Dr. **Ciro Vaia**

RICHIESTA DI MISURE PROTETTIVE

Contestualmente al deposito del ricorso per l'omologazione del presente Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, il gestore chiede al Tribunale adito la concessione delle seguenti misure protettive, ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII e dell'art. 70, comma 4, CCII .

1.Misure Protettive Generiche (art. 54, comma 2, CCII)

Si chiede al Tribunale di disporre, dalla data di apertura della procedura e per tutta la durata della procedura fino all'omologazione ovvero all'eventuale chiusura della stessa:

"i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata."

2.Misure Protettive Specifiche nei Confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione

Si chiede al Tribunale di disporre, con efficacia immediata dalla apertura della procedura:

(i) Il divieto di iniziare o proseguire qualsiasi azione esecutiva o cautelare da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione sul patrimonio del Sig. Riccardo Torrieri, ivi comprese le procedure di pignoramento presso terzi, i pignoramenti mobiliari e immobiliari, le iscrizioni ipotecarie e i fermi amministrativi sui beni mobili registrati, in relazione a tutte le partite debitorie sopra descritte (avvisi di addebito, cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo).

(ii) La sospensione delle rateizzazioni in corso (avviso di addebito INPS partita a) e avviso di accertamento esecutivo partita d)) per tutta la durata della procedura, con rinvio del relativo pagamento al momento dell'esecuzione del piano omologato secondo le percentuali e le modalità ivi previste.

Tale richiesta è giustificata dalla necessità di evitare che l'attivazione di procedure cautelari ed esecutive da parte del creditore erariale — il cui credito è interamente oggetto di ristrutturazione — possa pregiudicare irrimediabilmente la fattibilità del piano, come puntualmente riconosciuto dalla giurisprudenza tributaria più recente, secondo cui le cartelle di pagamento notificate in vigenza di misure protettive concesse ex art. 54 CCII sono illegittime per violazione della norma predetta

3. Misure Protettive Specifiche nei Confronti di Andor SPV S.r.l.

Si chiede al Tribunale di disporre, con efficacia immediata dalla pubblicazione della

domanda:

(i) Il divieto di iniziare o proseguire qualsiasi azione esecutiva o cautelare da parte di Andor SPV S.r.l. nei confronti del Sig. Riccardo Torrieri, in relazione al Decreto Ingiuntivo n. 1303/2025 emesso dal Tribunale di Latina in data 22 settembre 2025, tenuto conto che:

- il decreto ingiuntivo è oggetto di opposizione (R.G. n. 3396/2025) e il giudizio di merito è ancora pendente, con udienza fissata al 25 febbraio 2027;
- il Giudice dell'opposizione, con provvedimento del 28 aprile 2026, ha espressamente respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, ritenendo l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. fondata su prova scritta;
- il credito è pertanto privo di esecutività e la sua sussistenza è sub iudice.

4. Il divieto di iscrivere ipoteche giudiziali o cautelari ovvero di disporre sequestri conservativi su beni del debitore in relazione al suddetto credito contestato, per tutto il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito e, in ogni caso, fino all'omologazione del presente Piano.

Latina, lì 22 Luglio 2026

Il Gestore della Crisi dell'OCC S.O.S.
Sovraindebitamento Città di Lenola
*Dott.. **Ciro Vaia***